



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MINCATO NICOLETTA

Seduta del 04/02/2020

FATTO

Con ricorso preceduto da regolare reclamo, il cliente, assistito da avvocato e rimasto insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario, ha chiesto, in relazione a un contratto di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione sottoscritto in data 23 gennaio 2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo, che sia accertato il suo diritto alla restituzione degli oneri non maturati (commissioni all'intermediario mutuante per l'accensione del finanziamento, commissioni all'intermediario mutuante per la gestione del finanziamento, provvigione dovuta ai soggetti incaricati dell'offerta fuori sede), e quindi non goduti al momento dell'estinzione anticipata, calcolati secondo il criterio pro rata temporis, per complessivi € 4.526,18, oltre interessi dal giorno dell'estinzione. Le ragioni della richiesta restitutoria sono argomentate nel reclamo a cui il ricorso fa rinvio; in particolare, ritiene il ricorrente che nella commissione per l'accensione del finanziamento siano ricomprese numerose voci relative ad attività destinate a protrarsi per tutta la durata del contratto e che anche le altre voci di costo abbiano natura recurring, sicché del tutto illegittima sarebbe la previsione contrattuale che esclude la rimborsabilità di tali oneri in caso di estinzione anticipata.

L'intermediario, in sede di controdeduzioni, premette che il contratto di finanziamento su cui è sorta controversia reca la chiara e trasparente distinzione e descrizione delle voci di costo up front e di quelle recurring, escludendo solo per le prime la rimborsabilità in caso di estinzione anticipata. In applicazione delle previsioni contrattuali l'intermediario conferma di avere provveduto a retrocedere, al momento dell'estinzione anticipata, la



quota parte non maturata delle commissioni di gestione per € 602,95 e rappresenta di avere altresì offerto, in sede di riscontro al reclamo, una integrazione del rimborso di tale voce per € 346,20.

Eccepisce invece la natura chiaramente up front delle commissioni di accensione del finanziamento in quanto relative ad attività che – come più volte indicato anche dall'Arbitro Bancario Finanziario e dalla giurisprudenza di merito – si esaurisce con l'erogazione del finanziamento. Del pari up front è la provvigione corrisposta all'agente in quanto legata alla fase prodromica alla stipula del contratto di finanziamento, come chiaramente si evince dalla relativa clausola contrattuale.

Conclude quindi la resistente ribadendo la propria disponibilità a riconoscere al ricorrente l'ulteriore importo di € 346,20 a titolo di commissioni e chiede che l'Arbitro rigetti ogni maggiore richiesta formulata con il ricorso.

DIRITTO

Il ricorso merita parziale accoglimento per le ragioni che si vanno di seguito ad esporre. In base a orientamento ormai pacifico e condiviso da tutti i Collegi ABF, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il cliente ha diritto alla restituzione di quella parte delle componenti economiche corrisposte anticipatamente all'intermediario che hanno natura c.d. recurring, che sono, cioè, soggette a maturazione nel corso del tempo e non ancora maturate alla data di estinzione del rapporto di finanziamento. Tale diritto trova la sua evidente base normativa nella previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, D. Lgs. n. 385/1993, introdotto dall'art. 1 D. Lgs. n. 141/2010, che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

Quindi, proprio in ragione del riferimento normativo alla "vita residua del contratto", l'orientamento consolidato dell'ABF, in linea con la disciplina sub primaria della Banca d'Italia (si vedano in particolare le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), è stato nel senso di circoscrivere i costi da restituire a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring) ed il criterio di restituzione è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Su tale consolidato orientamento è recentemente intervenuta la decisione resa dalla Corte di Giustizia Europea in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18 in relazione alla domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE formulata dal Giudice del Tribunale di Lublino, che ha chiesto di fornire la esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La sopra menzionata decisione della Corte Europea ha concluso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".



Alla luce di tale pronuncia, il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro è stato investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza e, con decisione n. 26525/2019, ha statuito che:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF.

La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda.

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring.

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Anche in questo nuovo contesto va ribadito come la non ripetibilità di commissioni e oneri eventualmente prevista dal contratto, anche ove accettata da entrambe le parti, deve considerarsi contra legem e contro i regolamenti di settore (oltre al menzionato art. 125 sexies del D. Lgs. 385/1993, cfr. l’Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008, la Comunicazione della Banca d’Italia del 10 novembre 2009, la Comunicazione della Banca d’Italia del 7 aprile 2011, l’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, l’art. 22, comma 15 quater del D. Lgs. 179/2012, la lettera al mercato congiunta di Banca d’Italia e IVASS del 26 agosto 2015).

Quanto al criterio da applicare per quantificare la somma che deve essere restituita in relazione alle componenti up front, come si è visto il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di Coordinamento, in quanto la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi rappresenta il solo riferimento normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

In applicazione dei principi sopra enunciati e in relazione alle specifiche domande formulate dal ricorrente, deve rilevarsi che:

- la commissione all’intermediario mutuante di accensione del finanziamento è dovuta “per ogni prestazione relativa alla fase di esecuzione del contratto”, poi dettagliata in relazione anche ad attività destinate a protrarsi per tutta la durata del rapporto; ha pertanto natura recurring spettandone al ricorrente la retrocessione, in base al criterio del pro rata temporis, nella misura di € 2.270,16;
- le commissioni di gestione hanno la medesima natura recurring, ed anche in tale caso ne spetta al ricorrente la retrocessione, in base al criterio del pro rata temporis, nella misura di € 346,20, al netto di quanto già retrocesso in sede di conteggio estintivo;
- la provvigione dovuta ai soggetti incaricati per l’offerta fuori sede è invece da qualificarsi come up front in conformità al consolidato orientamento dell’Arbitro e in ragione



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dell'intervento, nel caso all'esame, di un agente in attività finanziaria, cui per legge è riservato lo svolgimento di attività prodromiche alla conclusione del contratto. In applicazione della sopra menzionata decisione del Collegio di Coordinamento e in base all'autonoma determinazione di questo Collegio, tale voce va retrocessa in base al criterio di proporzionalità agli interessi, nella misura di € 1.125,22.
Deve pertanto concludersi che spettano al ricorrente complessivi € 3.741,57, oltre interessi dal giorno del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.741,57, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO